

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3415 del 13/06/2025
Oggetto	ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO IN COMUNE DI FINALE EMILIA (FE). DITTA: SOC. AGR. FIENIL DI FERRO S.S. PRATICA: FE07A0135.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3552 del 13/06/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici GIUGNO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del

Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE:

- con domanda assunta al prot. n. PG/08/14740 del 16/01/2008, la società Società Agricola Fienil di Ferro Società Semplice ha presentato, ai sensi del r.r. 41/2001, istanza di concessione preferenziale per il prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso zootecnico mediante un pozzo ubicato nel comune di Finale Emilia (FE) al foglio 74, mapp.124 (ex 89), per una portata massima di esercizio pari a l/s 3 e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 3.000 (codice pratica FE07A0135);
- con nota registrata al prot. n. PGDG/2018/4920 del 04/04/2018 e trasmessa via pec Arpae ha quantificato la somma pari a 3.006,90 euro, a titolo di capitale ed interessi, dovuta a titolo di canone per l'utilizzo del bene demaniale per gli anni dal 2001 al 2018, ai sensi degli artt. 20 e 27/38, r.r. 41/2001, assegnando il termine di 30 giorni per il pagamento;
- a seguito del mancato pagamento, con nota registrata al prot. n. PG/2019/11677 del

23/01/2019 trasmessa via raccomandata a/r alla ditta e con nota n. PG/2019/71680 del 07/05/2019, trasmessa via raccomandata a/r al legale rappresentante della ditta, Arpae ha riquantificato le somme dovute per le annualità 2001-2019 assegnando ulteriore termine di 30 giorni per il pagamento;

ACCERTATO che a seguito della comprovata ricezione della note citate, l'istante non ha adempiuto a quanto richiesto dall'amministrazione procedente;

DATO ATTO CHE con nota n. PG/2019/102501 del 28/06/2019 Arpae, ha trasmesso preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 *bis*, l. 241/1990, assegnando il termine di dieci giorni per eventuali osservazioni;

RILEVATO CHE, da verifiche catastali, l'immobile presso cui è ubicato il pozzo, è stato trasferito in data 09/08/2022 a soggetto terzo e che sono in corso le verifiche di competenza sullo stato dell'opera di presa;

DATO ATTO CHE con nota n. PG/2025/0092493 del 19/05/2025 Arpae, ha sollecitato il pagamento delle somme dovute dal 2001 al 2022, anno di trasferimento dell'immobile al nuovo soggetto e ha trasmesso ulteriore preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 *bis*, l. 241/1990, assegnando il termine di dieci giorni per eventuali osservazioni;

PRESO ATTO CHE nel termine indicato non è pervenuta alcuna documentazione nè osservazione da parte dell'istante;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta di denegare la concessione cod. pratica FE07A0135;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rigettare l'istanza n. PG/08/14740 presentata in data 16/01/2008 dalla Società Agricola Fienil di Ferro Società Semplice per il rilascio di concessione della concessione di derivazione

da acque pubbliche sotterranee, e conseguentemente di archiviare il procedimento cod. pratica FE07A0135;

2. di prendere atto che il pozzo risulta nella disponibilità di altro soggetto e quindi vi sono evidenze oggettive che la ditta Società Agricola Fienil di Ferro Società Semplice non ha più utilizzato la derivazione in quanto da Agosto 2022 non ha più avuto la disponibilità dell'area, per cui non sussisteva la possibilità materiale di prelevare acqua pubblica sotterranea;
3. di dare atto che sono in corso le verifiche di competenza sullo stato dell'opera di presa ora in capo di soggetto terzo;
4. di assegnare il termine di 30 giorni per il pagamento del dovuto, quantificato in 4.021,45 euro, mediante l'avviso di pagamento allegato;
5. di avvisare che in mancanza di pagamento nel termine assegnato saranno attivate presso la Regione Emilia Romagna le attività propedeutiche per il recupero coattivo del credito;
6. di riservarsi la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli *in situ* ai sensi della vigente normativa in materia, avvertendo che il prelievo senza titolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.